COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 10.X.2007 C(2007) 4538 def.

Ogg.: Aiuto di Stato N 473/2007 - Italia
Connessioni a banda larga per l'Alto Adige

Signor Ministro,

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera protocollata il 16 agosto 2007, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di fornire sostegno allo sviluppo delle "connessioni a banda larga per l'Alto Adige", a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione ha completato la sua valutazione del progetto.

II. CONTESTO

(2) Le connessioni a banda larga¹ promuovono l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e, quindi, lo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza. Esse accrescono il contributo delle TIC alla crescita economica, allo sviluppo sociale e all'innovazione.

S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11

I servizi a banda larga possono essere erogati utilizzando diverse combinazioni di tecnologie di rete ("piattaforme"). Le tecnologie possono prevedere un'infrastruttura di trasmissione fissa o a onde radio e possono sostituirsi o completarsi a vicenda in funzione delle singole situazioni. Nel caso degli attuali servizi a banda larga destinati al grande pubblico, la velocità di scaricamento dei dati è in genere compresa tra 512 Kbits/s e 1 Mbit/s; per le imprese, sono necessarie velocità molto più elevate.

- (3) Lo sviluppo delle connessioni a banda larga nel territorio dell'Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano) non è uniforme. Il territorio è tipicamente alpino: l'85,9% è situato al di sopra dei 1.000 metri. Un terzo dei 483.000 abitanti vive nelle tre città principali (Bolzano, Merano e Bressanone). Sebbene circa l'80% della popolazione dell'Alto Adige abbia accesso alle connessioni ADSL, tale servizio è meno disponibile nelle zone di montagna, dove i costi di investimento sono superiori rispetto alle zone densamente popolate. La distribuzione dei servizi è la seguente:
 - meno del 50% in 44 comuni (40 di essi non dispongono di alcun servizio);
 - tra il 50 e il 90% in 31 comuni;
 - oltre il 90% in 41 comuni.
- (4) Al fine di fornire un ampio accesso alle tecnologie a banda larga in Alto Adige, il Consiglio provinciale (con delibera n. 646 del 7 marzo 2005) ha fissato l'obiettivo di fornire entro il 2009 i servizi a banda larga al 90% della popolazione, al 95% delle imprese con tre dipendenti o meno e a tutte le imprese con oltre tre dipendenti. Il progetto in esame contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo.

III. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA

- (5) Obiettivo: la misura fornirebbe principalmente sostegno al perseguimento degli obiettivi di sviluppo regionale attraverso un contratto d'appalto per la costruzione e la gestione di infrastrutture per servizi a banda larga destinati a determinati comuni dell'Alto Adige. Tali servizi vengono forniti alle imprese e ai cittadini residenti.
- (6) Base giuridica: la misura si basa sul Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", sulla legge provinciale n. 33/1982 "Provvedimenti in materia di informatica nella Provincia di Bolzano" e sulla delibera n. 646 del 7 marzo 2005 del Consiglio provinciale "Programma operativo per lo sviluppo della Società per l'Informazione in Alto Adige e-Südtirol 2004-2008 con particolare riferimento agli obiettivi per la messa a disposizione di una offerta di banda larga a copertura dell'Alto Adige".
- (7) Appalto: La misura darà luogo ad un appalto al quale potranno partecipare, individualmente o in gruppo, gli operatori in possesso delle licenze e/o autorizzazioni rilasciate dal Ministero italiano delle Comunicazioni. L'appaltatore costruirà e gestirà l'infrastruttura.
- (8) *Aree interessate:* Il progetto è indirizzato a 44 comuni dell'Alto Adige, nei quali l'infrastruttura garantirà gli obiettivi di copertura fissati nella sopraccitata delibera n. 646 del Consiglio provinciale. In quasi tutti questi comuni (40) non esiste attualmente alcun servizio a banda larga. Nessuno di essi conta inoltre più di 3 600 abitanti.
- (9) *Bilancio e strumento di finanziamento:* All'operatore selezionato verranno corrisposti fino a 6 900 000 euro a valere sui fondi della provincia autonoma di Bolzano.
- (10) Beneficiari: Il diretto beneficiario della misura sarà l'operatore selezionato.

- (11) *Intensità dell'aiuto*: L'incentivo finanziario mira a conferire sostenibilità al pareggio dell'investimento fatto dall'operatore della rete affinché, in pratica, esso possa essere raggiunto entro 36 mesi dalla fornitura del servizio. L'intensità massima dell'aiuto dipenderà dall'offerta presentata dall'offerente selezionato. Il sostegno copre esclusivamente le previste perdite dell'operatore selezionato nell'arco del periodo di 36 mesi.
- (12) Durata della misura: Il contratto con l'offerente selezionato avrà una durata di 10 anni. Il sostegno verrà fornito fino al 31 dicembre 2010 in tre quote: l'80% entro il 31 dicembre 2008, al momento della fornitura dei servizi, e due volte il 10% (rispettivamente entro il 31 dicembre 2009 e il 31 dicembre 2010) in seguito al superamento del test di qualità del servizio specificato nel bando di gara.
- (13) Appalto: il bando di gara prevede una serie di requisiti, tra cui:
 - *Tecnologia e infrastruttura esistenti:* non viene specifica alcuna tecnologia particolare; la rete può essere costruita in parte utilizzando le infrastrutture esistenti al fine di evitare doppioni;
 - Fornitura in modalità wholesale: l'operatore di rete fornisce a tutti gli operatori o fornitori di servizi autorizzati un accesso non discriminatorio alla rete, consentendo loro di riproporre tutte le sue offerte retail;
 - Tariffe: il gestore applica tariffe non discriminatorie basate sui costi, che dovrebbero essere paragonabili alle tariffe medie applicate nei settori in cui il servizio viene già fornito. Le tariffe devono essere proposte per l'intero periodo decennale del contratto e non possono essere rivedute senza il consenso preventivo delle autorità.
 - *Criteri di aggiudicazione:* il punteggio attribuito alle offerte si baserà su criteri economici, come ad esempio le tariffe e il sostegno agli incentivi richiesto (max. 27 punti), e su criteri tecnici, come ad esempio la qualità e la quantità dei servizi proposti (max. 73 punti).
 - Controllo e meccanismo di recupero (clawback): Le autorità italiane controlleranno l'esecuzione del piano economico fornito nel bando entro 36 mesi dal proficuo completamento e, qualora le entrate fossero superiori o i costi inferiori alle previsioni, l'importo dell'aiuto necessario per raggiungere il punto di pareggio (più gli interessi applicabili) dovrà essere rimborsato in debita proporzione.
 - Rispetto delle norme sugli aiuti di Stato e aiuti illegali non recuperati: Il contratto è oggetto di una decisione della Commissione sulla compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato. Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento degli aiuti alle imprese che non hanno rimborsato o che hanno depositato su un conto bancario bloccato eventuali aiuti (ivi compresi gli interessi) che la Commissione ha giudicato illegali o incompatibili.

IV. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DELL'AIUTO

- (14) In base al trattato CE e alla giurisprudenza consolidata si ritiene che vi sia aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, nei seguenti casi:
 - vi è un intervento dello Stato o mediante risorse statali;
 - tale intervento conferisce un vantaggio al suo beneficiario;
 - esso falsa o minaccia di falsare la concorrenza;
 - è probabile che l'intervento incida sugli scambi tra gli Stati membri.

Risorse statali

(15) I fondi vengono erogati dalla provincia autonoma di Bolzano. Pertanto, viene fatto ricorso a risorse statali.

Vantaggio economico

- (16) Operatori di telecomunicazioni selezionati: l'operatore che sarà selezionato mediante gara a procedura aperta riceve un sostegno finanziario che offre la possibilità di stabilirsi nei 44 comuni dell'Alto Adige interessati dalla misura a condizioni altrimenti non disponibili sul mercato (grazie alla copertura dei costi sostenuti nelle fasi iniziali del progetto). È probabile che l'intervento dello Stato consenta all'operatore di offrire i servizi a prezzi più bassi rispetto a quelli che avrebbe applicato se avesse dovuto sostenere tutti i costi per conto proprio. Di conseguenza, tale fornitore di servizi potrà attirare un maggior numero di clienti rispetto a quanto riuscirebbe a fare in normali condizioni di mercato.
- (17) Fornitori terzi di servizi: nelle aree interessate dal progetto non vi è alcuna connessione a banda larga e quindi non vi è alcuna offerta di banda larga wholesale. Pertanto, i fornitori terzi di servizi a banda larga che non dispongono di infrastrutture proprie e che utilizzano l'accesso wholesale consentito dalla misura in esame potrebbero anch'essi beneficiare di risorse statali in quanto saranno clienti degli operatori di telecomunicazione selezionati.
- (18) *Utenti finali*: l'obiettivo della misura è anche favorire la fornitura di servizi a banda larga agli utenti residenziali e alle imprese a condizioni che attualmente non sono disponibili nelle zone interessate. Mentre gli utenti residenziali non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato, le imprese situate nelle zone geografiche in questione potrebbero beneficiare della prestazione del servizio in misura superiore e a prezzi inferiori di quanto accadrebbe per un servizio fornito puramente su base commerciale. Tuttavia, non è certo allo stadio attuale che la misura in questione conferisca una vantaggio sufficientemente identificabile a tali futuri clienti imprenditoriali.

Distorsione della concorrenza

(19) L'intervento statale altera le condizioni esistenti di mercato in quanto consente l'erogazione di servizi a banda larga da parte degli operatori di telecomunicazioni selezionati e, potenzialmente, da parte di fornitori terzi. È probabile che un certo

numero di imprese si abboni ai servizi forniti dai fornitori selezionati anziché ricorrere a soluzioni di mercato più costose (ad es. satellite). Pertanto, il fatto che un nuovo servizio a banda larga diventi disponibile ad un prezzo inferiore a quello attuale produce effetti distorsivi sulla concorrenza.

- (20) Inoltre, mentre le autorità italiane hanno deciso di intervenire proprio in considerazione dell'assenza di iniziative private almeno in alcune delle aree interessate, non si può escludere che nel più lungo periodo diventino possibili iniziative di mercato in alcune zone. Gli operatori selezionati saranno in grado di installare la loro attività e di sviluppare la loro clientela, beneficiando in tal modo del vantaggio di cui gode il primo arrivato rispetto ad eventuali concorrenti.
- (21) Il regime è anche selettivo in quanto è destinato ad imprese attive unicamente in determinate zone e/o che forniscono servizi a banda larga ad esclusione degli altri servizi di comunicazioni elettroniche. Anche questi elementi selettivi provocano una potenziale distorsione della concorrenza.

Effetti sugli scambi

(22) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura incide sugli scambi. I mercati di servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi intracomunitari. Inoltre, può anche prodursi un effetto sugli scambi tra le imprese che utilizzano i servizi a banda larga resi possibili dalla misura in questione e i loro concorrenti in altri Stati membri.

Conclusione

- (23) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura notificata rechi un vantaggio economico all'operatore selezionato e agli operatori terzi. Il progetto è finanziato mediante risorse pubbliche, altera la concorrenza e produce effetti sugli scambi intracomunitari. Pertanto, la Commissione ritiene che la misura notificata costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (24) Avendo stabilito che il regime notificato comporta aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è necessario valutare se può essere considerato compatibile con il mercato comune.

V. VALUTAZIONE DELA MISURA: COMPATIBILITÀ

(25) La Commissione osserva che il progetto è destinato ad assicurare la più ampia disponibilità e l'utilizzo di servizi a banda larga ad alta velocità in zone attualmente prive di connessione senza alcuna prospettiva di copertura a condizioni di mercato nell'immediato o nel medio termine e, in quanto tale, non rientra in nessuno degli orientamenti e delle discipline in vigore.

(26) La Commissione ritiene pertanto che la valutazione della compatibilità della misura con il mercato comune debba basarsi direttamente sull'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE², il, quale stabilisce che:

"gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune"

possono considerarsi compatibili con il mercato comune.

- (27) Per essere compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE un aiuto deve perseguire un obiettivo di comune interesse in modo necessario e proporzionato. A tal riguardo, la Commissione ritiene opportuno valutare i seguenti interrogativi:
 - (1) L'aiuto è concepito in modo adeguato per raggiungere l'obiettivo di comune interesse, ossia l'aiuto proposto mira a risolvere una situazione di fallimento del mercato o a raggiungere un altro obiettivo?
 - (2) L'aiuto è destinato al conseguimento dell'obiettivo di interesse comune? E in particolare:
 - (a) La misura di aiuto è uno strumento adeguato, ossia esistono altri strumenti più idonei?
 - (b) Vi è un effetto di incentivazione, ossia l'aiuto modifica il comportamento delle imprese?
 - (c) La misura di aiuto è proporzionale, ossia lo stesso cambiamento di comportamento potrebbe essere ottenuto con una quantità minore di aiuti?
 - (3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo?

5.1. Il sostegno alla diffusione della banda larga è conforme all'interesse comune

Politica comunitaria

(28) I servizi a banda larga rafforzano l'interpenetrazione tra gli Stati membri e i cittadini auspicata dal trattato. Come indicato nella sua comunicazione "i2010 – Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione" e nel piano di azione eEuropa 2005⁴, la Commissione sostiene attivamente la diffusione della disponibilità di servizi di banda larga. Lo sviluppo economico regionale trae chiaramente beneficio dalla maggiore diffusione della banda larga, anche in termini di creazione e conservazione di posti di lavoro e di migliori servizi nel campo della sanità e

-

Tale approccio è anche stato seguito dalla Commissione in altri casi, ad esempio: decisioni in materia di aiuti di Stato per il Regno Unito: N126/04 "Banda larga per le PMI nel Lincolnshire" del 14.12.2004, N199/04 "Fondo per i servizi a banda larga alle imprese" del 16.11.2004, N307/04 "Banda larga in Scozia – zone rurali e isolate" del 16.11.2004 (Cfr.: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/).

³ COM(2005)229 def., 1° giugno 2005.

⁴ COM(2002)263 def., "eEuropa 2005: Una società dell'informazione per tutti".

dell'istruzione⁵. Per ottenere una migliore copertura a banda larga, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad attuare strategie nazionali in tale settore⁶. La misura in esame rappresenta una parte importante della strategia in materia di banda larga in Alto Adige. Migliorando l'accesso dei cittadini e delle imprese alla banda larga nelle zone montane e a bassa densità demografica dell'Alto Adige, ove detti servizi non sono ancora disponibili, la misura contribuisce a realizzare una maggiore coesione e quindi è conforme con l'interesse comune.

Considerazioni inerenti all'obiettivo della coesione e al fallimento del mercato

- (29)L'assenza di una copertura a banda larga è dovuta tra l'altro ad alcuni dei problemi economici tipici connessi con le industrie di rete. Come dimostra lo stesso sviluppo delle connessioni a banda larga in Alto Adige, a causa degli aspetti economici della densità, le reti a banda larga sono in generale più redditizie ai fini della loro diffusione dove la domanda potenziale è più elevata e concentrata, ossia in zone densamente popolate. Dati i costi fissi elevati, i costi unitari aumentano sensibilmente quando la densità di popolazione diminuisce. Anche l'isolamento di determinate zone è importante, in quanto richiede che siano colmate maggiori distanze nei servizi di backhaul e last mile. In altri casi si è stimato che circa il 65-70% dei costi connessi con l'introduzione della banda larga nella rete di accesso dipenda dall'infrastruttura civile. Inoltre, benché siano diminuiti per effetto dell'aumento dei volumi, i costi delle attrezzature continuano ad essere elevati e rappresentano un ostacolo principale alla diffusione della banda larga. Nelle zone montane e a bassa densità demografica dell'Alto Adige, dove la domanda è scarsa e la copertura dei costi incerta o ritardata, gli operatori privati hanno avuto finora difficoltà a reperire una fonte di finanziamento per l'installazione di infrastrutture a banda larga, che hanno un periodo di vita e di ammortamento lungo.
- (30) Pertanto, concedendo un sostegno finanziario per l'installazione di un'infrastruttura destinata a fornire servizi di base in banda larga *wholesale* e *retail* in siffatte zone dell'Alto Adige, le autorità perseguono concreti obiettivi di coesione e di sviluppo economico.

5.2. Aiuto adeguato

(a) L'aiuto è lo strumento appropriato

(31) L'intervento statale di cui trattasi rientra tra numerosi strumenti che sostengono lo sviluppo delle connessioni a banda larga in Italia, e più specificamente in Alto Adige.

Per una rassegna, cfr.: Lehr, Osorio, Gillet e Sirbu (2005): "Measuring Broadband's Economic Impact", e Orazem, Peter, University of Kansas Business School (2005), "The Impact of High-Speed Internet Access on Local Economic Growth".

⁶ Comunicazione della Commissione COM(2004) 369 del 12.5.2004, "Connessione ad alta velocità in Europa – Le strategie nazionali in materia di banda larga".

⁷ Broadband Stakeholders Group "Broadband in Rural Areas", 2003.

- (32) La normativa in materia di tariffe e di accesso imposta dal legislatore italiano è uno di detti strumenti. Tuttavia, la regolamentazione era uno strumento necessario, ma non sufficiente per consentire la fornitura della banda larga in regioni rurali ed isolate, dato che i fornitori alternativi hanno bisogno di combinare l'utilizzo di prodotti *wholesale* da parte dell'operatore già esistente con i loro propri investimenti nella rete, che potrebbero non essere redditizi nelle zone in cui la domanda è scarsa, come ad esempio la zona interessata dell'Alto Adige.
- (33) Considerando la limitata disponibilità di banda larga nelle zone rurali ed isolate dell'Alto Adige, la Commissione conclude che il sostegno costituito dalla misura notificata è uno strumento appropriato per conseguire gli obiettivi prestabiliti.

(b) L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori

(34) I diretti beneficiari dell'aiuto saranno selezionati mediante gare pubbliche nell'ambito delle quali presenteranno un piano economico indicante l'importo di aiuto che ritengono necessario per pareggiare l'investimento tenuto conto dei costi di investimento e dei costi operativi previsti e dei ricavi attesi. Si invitano pertanto i potenziali appaltatori ad operare in maniera efficiente riducendo al minimo le perdite stimate e limitando il gonfiamento delle previste tariffe. Di conseguenza, l'aiuto di Stato di cui trattasi dovrebbe fornire all'operatore selezionato un incentivo diretto ed adeguato all'investimento.

(c) Proporzionalità

- (35) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da minimizzare l'eventuale aiuto di Stato e le potenziali distorsioni della concorrenza che ne potrebbero derivare. A tal riguardo, la Commissione rileva, tra l'altro, i seguenti elementi positivi contenuti nella struttura della misura:
 - (a) Gara aperta: il beneficiario dell'aiuto sarà selezionato mediante una gara aperta.
 - (b) Accesso in modalità wholesale: gli operatori selezionati dovranno fornire agli altri operatori accesso alle infrastrutture sovvenzionate a parità di condizioni non discriminatorie in modo che questi possano riproporle nelle loro offerte.
 - (c) Effetti sui fornitori e sugli operatori di infrastrutture esistenti: i fornitori del servizio sono liberi di scegliere il modo più efficiente per procurarsi l'infrastruttura necessaria, mediante costruzione, creazione o affitto presso terzi, per cui sono minimizzati i rischi di duplicazione e viene aumentata l'efficienza economica. Gli operatori esistenti hanno la possibilità di contribuire con la loro infrastruttura alla realizzazione del progetto, il che limita l'impatto economico del progetto per gli operatori che potrebbero già avere installato l'infrastruttura.
 - (d) Limitazione della discrezionalità a livello tariffario: gli operatori selezionati dovranno offrire servizi retail a prezzi comparabili ai prezzi medi praticati in zone in cui i servizi già esistono, sulla base di costi di investimento che possono essere ritenuti inferiori all'attuale costo di investimento.

- (e) Neutralità tecnologica: il progetto è tecnicamente neutrale, ossia non assegna una priorità ad una tecnologia specifica.
- (f) Meccanismo di recupero (clawback): la clausola di controllo e di recupero garantisce che qualora i beneficiari dovessero realizzare introiti superiori a quanto inizialmente previsto nei loro piani di investimento, un importo proporzionale dell'aiuto sarà rimborsato, affinché il sostegno pubblico si limiti a garantire il raggiungimento del punto di pareggio entro 36 mesi.!

5.3. Le distorsioni della concorrenza e gli effetti sugli scambi sono limitati, ragione per cui l'incidenza complessiva della misura è positiva

- (36) La Commissione conclude che la misura notificata porrà rimedio al reale svantaggio geografico ed economico di cui soffrono i comuni beneficiari in Alto Adige e che essa è obiettivamente giustificata per far fronte all'assenza di disponibilità di servizi a banda larga sulla base di puri criteri di mercato. Il gruppo di destinatari del presente regime include sia le imprese locali che i cittadini, che beneficeranno della disponibilità di servizi a banda larga tanto ai fini della loro attività commerciale quotidiana quanto in termini di qualità di vita.
- (37) Considerate le caratteristiche del progetto e le clausole di salvaguardia adottate dalle autorità italiane, l'incidenza complessiva sulla concorrenza è ritenuta positiva. Quanto agli effetti sugli scambi, la Commissione non individua effetti negativi indiretti per gli altri Stati membri.
- (38) Complessivamente, la Commissione conclude che l'effetto globale della misura è da considerarsi positivo. La misura è chiaramente conforme agli obiettivi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto promuove lo sviluppo di talune attività economiche (servizi a banda larga *retail* e, indirettamente, *wholesale*) in determinate zone rurali ed isolate. L'intervento è concepito in modo da non alterare la concorrenza e da non incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (39) Infine, la Commissione osserva che le autorità italiane si sono impegnate a sospendere il pagamento degli aiuti alle imprese che non hanno rimborsato o hanno depositato su un conto bancario bloccato (interessi compresi) gli aiuti giudicati illegali o incompatibili dalla Commissione. Di conseguenza, non sussiste il problema del potenziale effetto cumulativo degli aiuti incompatibili non recuperati con gli aiuti notificati, in applicazione della giurisprudenza Deggendorf⁸.

5.4 Conclusione

(40) Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto contenuto nella misura notificata è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

⁸ Causa C-355/95P, Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) contro Commissione, Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.

VI. DECISIONE

Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha concluso che la misura "connessioni a banda larga per l'Alto Adige" è compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://ec.europa.eu/community law/state aids/index.htm.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Protocollo aiuti di Stato Rue de Spa 3 B-1049 Bruxelles

Fax n.: +32 2 2961242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione